


# La tutela antifortunistica oggi

SEMINARI PREVIDENZIALI MACERATESI - 2019

a cura di  
GUIDO CANAVESI  
EDOARDO ALES

Editoriale Scientifica

TEMIDI SICUREZZA SOCIALE



Collana  
diretta da  
G. Canavesi  
e E. Ales

## TEMI DI SICUREZZA SOCIALE

### **Direttori**

Edoardo Ales – Guido Canavesi

### **Comitato scientifico**

*Anna Alaimo - Alberto Avio - Ulrich Becker - Paola Bozzao - Rosa Casillo  
Silvia Ciucciiovino - Davide Casale - Antonio Di Stasi - Madia D'Onghia  
Marco Esposito - Valeria Filì - Laura Foglia - Lorenzo Gaeta  
Marco Gambacciani - Stefano Giubboni - Giuseppe Ludovico - Sergio Nisticò  
Antonella Occhino - Paolo Pascucci - Pasquale Passalacqua - Emmanuele Pavolini  
Frans Pennings - Pietro Pozzaglia - Simonetta Renga - Giuseppe Sigillò Massara  
Michele Squeglia - José Luis Tortuero Plaza - Armando Tursi  
Riccardo Vianello - Herwig Verschueren - Tiziana Vettor*

Temi di sicurezza sociale è una collana di volumi *open access* che nasce sulla scia dell'esperienza dei Seminari Previdenziali Maceratesi, per favorire lo studio a livello scientifico di questa materia. Il titolo è volutamente ampio nella prospettiva di accogliere apporti conoscitivi da altri ambiti disciplinari tradizionalmente attenti ai temi del welfare e favorire approcci interdisciplinari.

# **LA TUTELA ANTINFORTUNISTICA OGGI**

Seminari Previdenziali Maceratesi - 2019

*a cura di*

Guido Canavesi – Edoardo Ales

EDITORIALE SCIENTIFICA

Si ringrazia per la collaborazione la Fondazione Marco Biagi

Tutti i volumi della collana sono soggetti a doppio refraggio

*Proprietà letteraria riservata*

© Copyright 2020 Editoriale Scientifica s.r.l.  
via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli  
www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com  
ISBN 978-88-9391-994-4

## Indice

GUIDO CANAVESI <i>Introduzione</i>	7
LORENZO GAETA <i>Scene da un infortunio</i>	9
GIUSEPPE LUDOVICO <i>Responsabilità civile e tutela sociale</i>	31
PAOLO PASCUCCI <i>L'infortunio sul lavoro tra prevenzione e protezione</i>	51
EDOARDO ALES <i>L'occasione di lavoro all'epoca del lavoro 'multi-locale': quale sicurezza per il lavoratore agile?</i>	75
GUGLIELMO CORSALINI <i>Problematiche attuali dell'infortunio in itinere</i>	137
COSIMA ANDRISANI, NICOLA DELEONARDIS, CHIARA GAGLIONE, CHIARA GARBUIO, LUCA MANNARELLI, GIAN PIERO MARCELLINI, ALESSANDRO VENTURA <i>Evoluzioni e profili attuali dell'infortunio in itinere</i>	179
MARIA CRISTINA DEGOLI, DANIELA DEL DUCA, ALESSANDRA INGRAO, CHIARA PAOLINI, GIOVANNA PISTORE, ILARIA PURIFICATO <i>Il sistema dell'assicurazione obbligatoria basato sulla distinzione tra infortuni sul lavoro e malattie professionali: prospettive di superamento</i>	217

ILARIA BRESCIANI, ALESSIO CARACCILO, CATERINA MAZZANTI, ELISABETTA SARTOR, FEDERICA STAMERRA, MARGHERITA VOLPES	
<i>La tutela economica del lavoratore infortunato, nel confronto tra quella indennitaria e quella risarcitoria</i>	253
<i>Abbreviazioni delle riviste</i>	299
<i>Autori</i>	303

## **Il sistema dell'assicurazione obbligatoria basato sulla distinzione tra infortuni sul lavoro e malattie professionali: prospettive di superamento**

MARIA CRISTINA DEGOLI, DANIELA DEL DUCA,  
ALESSANDRA INGRAO, CHIARA PAOLINI, GIOVANNA PISTORE,  
ILARIA PURIFICATO\*

SOMMARIO: 1. *La distinzione tra infortunio sul lavoro e malattia professionale alla base dell'assicurazione obbligatoria.* – 2. *La Circolare INAIL 71/2003: il primo tentativo di ampliare il concetto di malattia professionale.* – 3. *L'evoluzione giurisprudenziale alla luce dei nuovi fattori di rischio.* – 4. *Articolo 38 della Costituzione: la protezione dal bisogno.* – 5. *Quali prospettive di riforma? Ampliamento del sistema di protezione e raffronto tra tutela INAIL e tutela INPS.* – 6. *Esiste (ancora) una distinzione tra infortunio e malattia?*

### *1. La distinzione tra infortunio sul lavoro e malattia professionale alla base dell'assicurazione obbligatoria*

La perdurante emergenza pandemica da Covid 19 insegna che nell'architettura complessa del sistema integrato di tutela della salute e sicurezza del lavoratore un posto di primario rilievo occupa la tutela di chi subisce danni psico-fisici a seguito di infortuni sul lavoro e malattie professionali<sup>1</sup>. Prendendo le mosse dalla centralità della tutela e dei diritti costituzionalmente tutelati in questa materia, il presente contributo si propone di illustrare le questioni attuali scaturenti dalla distin-

\* Il presente scritto rappresenta la rielaborazione delle riflessioni svolte nell'ambito della IV edizione dei *Seminari Previdenziali Maceratesi. La tutela antinfortunistica oggi*, tenutosi presso la Fondazione Marco Biagi dal 24 al 27 giugno 2019. Sebbene il contributo sia frutto di una riflessione comune alle autrici, il §1 è stato redatto da Alessandra Ingrao, il §2 da Chiara Paolini, il §3 da Maria Cristina Degoli, il §4 da Ilaria Purificati, il §5 da Giovanna Pistore e il §6 da Daniela del Duca. Si ringrazia sentitamente il *tutor* del gruppo, prof. G. CANAVESI.

<sup>1</sup> Sul tema v. G. LUDOVICO, *Malattia (per i quarantenati e per gli affetti) e infortuni sul lavoro*, in O. BONARDI, U. CARABELLI, M. D'ONGHIA e L. ZOPPOLI (a cura di), *Covid-19 e diritti dei lavoratori*, Ediesse, Roma, 2020, 69 ss.



zione tra gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, su cui si basa tradizionalmente il sistema dell'assicurazione obbligatoria di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965 (d'ora in poi T.U.), e di suggerire alcuni spunti di riflessione per il suo superamento.

L'analisi non può che partire dalla distinzione tra malattie professionali e infortuni operata dal sistema dell'assicurazione obbligatoria, che risente non tanto del tipo di conseguenza patologica causata dall'attività lavorativa, quanto della diversa azione del fattore causale<sup>2</sup> che provoca la conseguenza dannosa.

Nello specifico, per quanto riguarda l'infortunio, è l'art. 2, T.U.<sup>3</sup> a individuarne gli elementi costitutivi: la causa violenta, l'occasione di lavoro e le conseguenze dannose indennizzabili<sup>4</sup>.

È proprio la causa violenta a costituire il tratto distintivo dell'infortunio che lo distingue, sul piano causale, dalla eziologia lenta delle malattie professionali. La causa violenta è identificabile in qualunque fattore – ordinario, straordinario o eccezionale che sia – il quale, agendo rapidamente<sup>5</sup> dall'esterno all'interno dell'organismo umano provoca un'alterazione del suo equilibrio biologico.

<sup>2</sup> Cfr. M. PERSIANI, M. D'ONGHIA, *Fondamenti di diritto della previdenza sociale*, Giappichelli, Torino, 2019, 160 e S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Cedam, Padova, 2014.

<sup>3</sup> Il testo dell'art. 2 citato così dispone: «L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni».

<sup>4</sup> Sono esplicitate nella disposizione i tipi di danno conseguenza indennizzabili dall'assicurazione. Essi consistono nella morte dell'assicurato; nella inabilità permanente, assoluta o parziale, che ai sensi dell'art. 74 T.U. n. 1124 del 1965 che elimina per tutta la vita della persona fisica rispettivamente completamente o in modo parziale seppur rilevante «l'attitudine al lavoro»; nella inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per almeno tre giorni (cfr. art. 68 T.U. secondo cui la conseguenza dannosa deve avere l'effetto di impedire di fatto e completamente all'assicurato di «attendere al lavoro», anche se per un periodo limitato di tempo). Peraltro, a seguito della emanazione del d.lgs. n. 38 del 2000 sono indennizzabili anche i pregiudizi di carattere non patrimoniale alla integrità psicofisica del lavoratore, qualora superino la franchigia del 6%.

<sup>5</sup> È importante precisare che è il modo di agire del fattore patogeno che provoca l'infortunio a dover essere rapido, non essendo, viceversa necessario che anche le conseguenze dannose provocate dallo stesso siano rapide o immediate. La tutela previ-

La definizione di infortunio richiede poi che la causa violenta sia occasionata dal lavoro. Senza poterci qui soffermare sull'evoluzione concettuale che per opera della giurisprudenza ha subito il concetto in parola, si vuole sottolineare che l'infortunio, a differenza della malattia professionale, come tra breve si dirà, non deve necessariamente originare dalle specifiche mansioni di assegnazione del prestatore infortunato, potendo altresì essere ricondotto a qualsiasi attività lavorativa che presenti un collegamento con esse<sup>6</sup>. Peraltro, la connotazione professionale dell'evento non è esclusa nemmeno dalla genericità del rischio che lo provoca, il quale potrebbe anche non nascere direttamente dall'attività lavorativa stessa o, ancora, non aggravarsi a seguito del suo svolgimento. Il rapporto di occasionalità, dunque, si limita a individuare un "contesto spaziale e temporale specifico" entro cui si verifica l'incontro tra causa violenta e corpo umano del lavoratore infortunato.

È sufficiente che l'ambiente lavorativo sia una mera occasione, ossia un'opportunità, un pretesto o una circostanza di luogo e tempo che si limita a favorire la produzione dell'infortunio, in quanto agevola la messa in azione della causa (violenta)<sup>7</sup>.

Molto diverso è il discorso sull'eziologia della malattia professionale, per la quale l'art. 3 richiede che la malattia sia contratta «nell'esercizio e a causa delle lavorazioni» che in base all'art. 1 T.U. delimitano l'obbligo assicurativo secondo un criterio di maggiore pericolosità.

Dalla definizione si evince che la malattia professionale deve essere riconducibile ad una causa specifica, dovendo essere contratta a causa

denziale opera anche nell'ipotesi in cui le conseguenze dell'infortunio si manifestino anche dopo un periodo consistente, v. *inter alias* Cass., 12 luglio 2005, n. 9968, in *Dir. lav.*, 2006, 2, 189.

<sup>6</sup> Cfr. ad esempio Cass., 20 luglio 2017, n. 17917 per la quale l'origine professionale dell'evento non è esclusa dal carattere strumentale o preparatorio dell'attività rispetto alle mansioni d'assegnazione.

<sup>7</sup> Tant'è vero che la concezione lata di occasione di lavoro sopra illustrata ha permesso al legislatore, forte dei percorsi giurisprudenziali già approdati a tale risultato prima della novella (Cass., 18 aprile 2000, n. 5063, in *Dir. lav.*, 2000, 2, 425, con nota di M. GAMBACCIANI) di estendere l'indennizzo INAIL ai c.d. infortuni *in itinere* (cfr. art. 12 d.lgs. n. 38 del 2000 che ha modificato l'art. 2 e 210 T.U.). Si rinvia al saggio specificamente dedicato al tema in questo Volume.

della *noxa* patogena cui il lavoratore è esposto per l'espletamento delle specifiche mansioni di assegnazione. La malattia, dunque, si differenzia dall'infortunio per la modalità di derivazione causale: il fattore che la origina è ad azione lenta, graduale e diluita nel tempo e, il più delle volte, anche le conseguenze morbose si manifestano soltanto a seguito di un periodo di latenza.

Tale distinzione si riverbera conseguenzialmente sull'*accertamento dell'eziologia professionale* della cd. tecnopatìa che, come si può immaginare, è più difficoltoso rispetto a quello dell'infortunio la cui causa violenta deve essere, come detto, semplicemente occasionata dal lavoro.

A complicare il quadro, occorre considerare che i fattori che causano la tecnopatìa possono essere inerenti alla lavorazione espletata dal lavoratore o all'ambiente di lavoro o scaturire da generiche attività extra-lavorative. Le concause possono lavorare in sinergia, entrando in collisione con il disposto dell'art. 3 citato, il quale richiede che l'influenza del lavoro nella genesi del danno indennizzabile debba essere «specifica»<sup>8</sup>.

Proprio per ovviare alle problematiche appena illustrate, il legislatore aveva inizialmente optato per un "sistema chiuso di tutela", fondato su una elencazione tassativa di malattie professionali, contenute in tabelle (distinte per industria e agricoltura), purché insorte entro un certo lasso temporale dalla cessazione dell'attività morbigena o entro il c.d. periodo massimo di indennizzabilità stabilito dalla legge (cfr. art. 134 T.U.).

Il sistema così congegnato, da un lato, esenta il lavoratore dal fornire la prova dell'origine lavorativa della malattia: per le malattie cd. tabellate, opera una presunzione *iuris et de iure* dell'origine lavorativa del nesso causale ed il diritto all'indennizzo è collegato soltanto alla prova dell'esposizione alla lavorazione morbigena considerata nelle tabelle in un certo periodo di tempo.

Dall'altro lato, il sistema descritto finiva per precludere al lavoratore la tutela indennitaria per le malattie diverse da quelle individuate

<sup>8</sup> In tali casi, occorre precisare che la giurisprudenza applica il principio di equivalenza causale.

nelle tabelle ed escluse, pertanto, dal beneficio della presunzione dell'origine lavorativa.

## *2. La Circolare INAIL 71/2003: il primo tentativo di ampliare il concetto di malattia professionale*

La distinzione tra infortunio sul lavoro e malattia professionale, fondata sul diverso rigore del nesso causale<sup>9</sup>, è stata oggetto di importanti considerazioni nel corso degli ultimi anni, specie a seguito della decisione della Corte costituzionale di superare i limiti imposti dal cosiddetto sistema tabellare e della conseguente emanazione, da parte dell'INAIL, della circolare n. 71 del 17 dicembre 2003.

Come noto, con la sentenza n. 179 del 1988 venne dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 T.U., in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., «nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro»<sup>10</sup>. Di qui, l'attuale “sistema misto” che disciplina un diverso onere probatorio in capo al lavoratore: per le malattie tabellate vige una presunzione assoluta di origine lavorativa, mentre negli altri casi dovrà essere provata

<sup>9</sup> Sui differenti requisiti necessari alla configurazione dell'infortunio e della malattia professionale v. *supra* A. INGRAO, § 1.

<sup>10</sup> In *Riv. it. dir. lav.*, 1988, 2, 897 con nota di G. CIAFRÈ, *Malattie professionali: la Corte costituzionale adotta il sistema misto*. Si veda altresì G. G. BALANDI, *Le malattie professionali: un quadro normativo in evoluzione*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1989, 3, 235 ss.; S. PICCININO, *Spunti di riflessione sulle prospettive della disciplina delle malattie professionali*, in *Riv. giur. lav.* 1988, 3-4, 81 ss.; M. CERRETA, *Malattie professionali: problemi e prospettive a seguito della recente giurisprudenza costituzionale. Il sistema tabellare misto nell'esperienza comunitaria*, in *Dir. lav.*, 1988, III-IV, 326 ss.; F. AGOSTINI, *La tutela delle malattie professionali dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 18 febbraio 1988, n. 179*, in *Riv. giur. lav.*, 1988, 3-4, 3 ss. Alla completa definizione del “sistema misto” hanno, poi, contribuito la nota sentenza C. Cost. 25 febbraio 1988, n. 206, in *Mass. giur. lav.*, 1988, 794 ss. e l'art. 10 del d.lgs. n. 38 del 2000.

la sussistenza del nesso causale tra l'insorgenza della patologia e l'esercizio dell'attività lavorativa<sup>11</sup>, cioè la *causa di lavoro*.

Da quella sentenza l'INAIL trasse l'implicito travolgimento della tradizionale nozione di malattia professionale, tale da accordare tutela ad ogni patologia che, pur non essendo stata contratta ai sensi dell'art. 3 T.U. nell'«esercizio e a causa delle lavorazioni» di cui all'art. 1 T.U., fosse, in ogni caso, riconducibile alla «causa lavorativa»<sup>12</sup>. Ad avviso dell'Istituto, a voler seguire un'interpretazione dell'art. 3 T.U. «aderente all'evoluzione delle forme organizzative del lavoro e dei processi produttivi», la nozione di causa lavorativa avrebbe dovuto essere estesa ben al di là dei tradizionali confini, così da comprendere «non solo la nocività delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo produttivo aziendale (siano esse tabellate o non) ma anche quella riconducibile all'organizzazione aziendale delle attività lavorative»<sup>13</sup>.

Così, con la circolare 71 del 2003 l'INAIL intervenne a regolamentare l'indennizzabilità delle patologie psichiche derivanti da «costrittività organizzativa»<sup>14</sup> estendendo, di fatto, la nozione – e la disciplina – delle malattie professionali a disturbi causati, o concausati in modo prevalente, da specifiche e particolari condizioni dell'attività lavorativa e dell'organizzazione del lavoro<sup>15</sup>, anziché determinate dallo svolgi-

<sup>11</sup> Sulla diversa ripartizione dell'onere probatorio: Cass., 5 aprile 2018, n. 816, in *Dir. giust.*, 2018, 6 aprile con nota di I. LEVERONE, *Per la malattia professionale conta la prova dello svolgimento di un'attività nociva*; Cass., 12 dicembre 2013, n. 27865, in *Dir. giust.*, 2013, 12 dicembre; Cass., 10 dicembre 2013, n. 27520, *Dir. giust.*, 2013, 11 dicembre; Cass., 9 gennaio 2013, n. 358 in *Dir. prat. lav.*, 2013, 47-48, 2778; Cass. 3 aprile 2008, n. 8638.

<sup>12</sup> Precisamente, per come si può leggere dalla circolare in parola, «la posizione assunta dall'Istituto sul tema delle patologie psichiche determinate dalle condizioni organizzativo/ambientali di lavoro trova il suo fondamento giuridico nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 e nel d.lgs. n. 38 del 2000 (art. 10, comma 4), in base ai quali sono malattie professionali, non solo quelle elencate nelle apposite Tabelle di legge, ma anche tutte le altre di cui sia dimostrata la causa lavorativa».

<sup>13</sup> V. Circ. INAIL 17 dicembre 2003, n. 71.

<sup>14</sup> Sul concetto di «costrittività organizzativa» v. B. MAGGI, *Razionalità e benessere. Studio interdisciplinare dell'organizzazione*, Etas, Milano, 1990, 146 ss.; ID., *L'analisi del lavoro ai fini di prevenzione*, in *Quad. dir. lav. rel. ind.*, 2006, XXIX, 13 ss.

<sup>15</sup> Nulla esclude che nelle ipotesi di lesioni causate da costrittività organizzativa possano riscontrarsi gli elementi dell'infortunio sul lavoro ed anzi, era la stessa circola-

mento di specifiche mansioni. L'implicito intento era quella di definire i criteri di indennizzabilità delle patologie psichiche conseguenza di condotte vessatorie riconducibili alla nozione di *mobbing*<sup>16</sup> o di *strai-*

re a precisare che eventi estremi, particolarmente minacciosi o catastrofici potessero trovare collocazione proprio nella disciplina dell'infortunio sul lavoro. Basti pensare ad eventi traumatici, quali un arresto cardiaco o ischemico, o la morte per suicidio, che siano la conseguenza di acuti e repentini stati di stress determinati da una singola condotta vessatoria. La giurisprudenza, in più occasioni, ha inquadrato nella fattispecie dell'infortunio le conseguenze dannose derivanti da litigi con i colleghi. Così, ad esempio, Cass., 2 aprile 1990, n. 2634, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1990, 2, 115 che riconduce alla nozione di "causa violenta" «lo stress emotivo ricollegabile al lavoro svolto dall'assicurato [...] ove assuma la consistenza di un evento eccezionale ed abnorme che determini una brusca rottura dell'equilibrio organico anche in relazione alle condizioni ambientali e di lavoro [...] producendo una lesione organica con azione rapida ed intensa, e non sia il semplice effetto logorante esercitato sull'organismo, lentamente e progressivamente, da gravose condizioni di lavoro»; nello stesso senso Cass., 4 maggio 1987, n. 4155; Cass., 27 febbraio 1986, n. 1259; Cass., 27 gennaio 2006, n. 1718, in *Riv. giur. lav.*, 2006, 3, 540 con nota di G. SACCONI, *Il rischio lavorativo nell'evoluzione giurisprudenziale*; T. Bologna 11 febbraio 1985, in *Riv. giur. lav.*, 1985, 3, 170. Si riconosce nello stress da lavoro una possibile causa violenta anche in Cass., 21 maggio 2003, n. 8019; Cass., 26 ottobre 2000, n. 14085 in *Giust. civ.*, 2000, 1, 2813; Cass., 16 ottobre 2000, n. 13741 in *Riv. inf. mal. prof.*, 2000, 6, 100 con nota di M. GAMBACCIANI, *Causa violenta ed infortunio sul lavoro*. In dottrina v. G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Giuffrè, Milano, 2002; A. DE MATTEIS, S. GIUBBONI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Giuffrè, Milano, 2005.

<sup>16</sup> Sulla nozione di *mobbing* è ormai sterminato il contributo giurisprudenziale e dottrinale. In giurisprudenza, per tutte C. Cost., 19 dicembre 2003, n. 359 che lo definisce quale «un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo». In dottrina, per tutti H. EGE, *Il fenomeno del mobbing: introduzione; attori; soluzioni*, in *Nuova rass. leg. dottr. giur.*, 2001, 7, 725 ss.; ID. *Dalle origini del mobbing alla valutazione del danno*, in *Lav. giur.*, 2003, 4, 316 ss. Per la definizione di *straining*, ancora H. EGE, *Oltre il Mobbing. Straining, Stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Franco Angeli, Milano, 2005, che lo definisce «situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno un'azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell'ambiente di lavoro, azione che oltre ad essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante. La vittima è, rispetto alla persona che attua lo *straining*, in persistente inferiorità. Lo *straining* viene attuato appositamente contro una o più persone, ma sempre in maniera discri-

ning<sup>17</sup>; con esclusione delle condizioni di disagio psichico derivanti dall'ordinario governo dei fattori organizzativo-gestionali connessi al normale svolgimento del rapporto di lavoro (nuove assegnazioni, trasferimenti e licenziamenti), e delle situazioni indotte dalle comuni dinamiche relazioni, ossia quelle conflittualità interpersonali e difficoltà relazionali che fanno parte dei normali rapporti umani.

Almeno per alcuni<sup>18</sup>, l'intervento dell'INAIL risultò essere del tutto privo di fondamento: nessun diverso – e meno stringente – requisito causale sarebbe stato suggerito dalla giurisprudenza di legittimità, neppure con riferimento alle malattie che non trovano precisa collocazione nelle tabelle allegate al T.U.

minante». La definizione di *straining* è stata accolta anche dalla giurisprudenza, benché non siano molte le decisioni che riconoscono la suddetta fattispecie. La sentenza più nota, che rappresenta il primo caso di riconoscimento giurisprudenziale del fenomeno dello *straining*, è T. Bergamo, 21 aprile 2005. In quel caso il Giudice, avvalendosi della consulenza del dott. Ege, accertò che pur mancando alcuni dei requisiti tipici ed identificativi del *mobbing*, la condotta tenuta nei confronti della lavoratrice fosse, in ogni caso, fonte di un danno alla salute della stessa (danno biologico permanente da disturbo depressivo-ansioso) e che, quella condotta potesse essere ricondotta allo *straining*. Di qualche anno successive T. Sondrio, 7 giugno 2007; T. Brescia 15 aprile 2011, in *Dir. lav.*, 2011, 3, 637 con nota di D. BONSIGNORIO, *Straining e autotutela del lavoratore: qual è il confine della reazione legittima?*; T. Massa, 11 ottobre 2011. Anche la giurisprudenza penale si è occupata dello *straining*, in particolare Cass. pen., 3 luglio 2013, n. 28603, in *Arg. dir. lav.*, 2014, I, 182 ss., con nota di A. DI STASI, *Una eccellente sintesi di presente e futuro: la Suprema Corte riconosce la rilevanza giuridica dello "Straining"*, è stata la prima sentenza della Cassazione a dare pieno riconoscimento alla fattispecie in parola. Più di recente la Suprema Corte, questa volta in sede civile, è nuovamente intervenuta con Cass., 19 febbraio 2019, n. 3291, in *Lav. giur.*, 2016, 8-9, 808 ss. con nota di C. GAROFALO, *Il "mobbing" attenuato: lo "straining"*.

<sup>17</sup> G. CORSALINI, *L'INAIL e la tutela previdenziale del danno da mobbing*, in *Danno resp.*, 2006, 11, 11543 ss., spec. nota 4, opportunamente sottolinea che lo *stress* e il disagio potrebbero derivare da condizioni esclusivamente personali del lavoratore, cioè dettate esclusivamente dal carattere o dall'indole di ciascuno.

<sup>18</sup> Si veda in particolare G. LUDOVICO, *L'INAIL e il mobbing: per il Consiglio di Stato la parola spetta al legislatore*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2009, 2, 1035 ss.; ID., *Mobbing, stress e malattia professionale: l'assicurazione INAIL dinanzi ai "nuovi" rischi da lavoro*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2006, 2, 381 ss. In senso opposto, S. GIUBBONI, *Il mobbing, l'INAIL e il Consiglio di Stato*, in *Foro it.*, 2009, 3, 433 ss.; ID. *L'INAIL e il mobbing*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2005, 561 ss.; G. CORSALINI, *L'INAIL e la tutela previdenziale del danno da mobbing*, cit.

Invero, l'orientamento più tradizionalista interpreta la *causa di lavoro* in senso restrittivo, attribuendo centralità al concetto di *rischio specifico*. La malattia contratta dal lavoratore sarebbe meritevole della specifica protezione accordata dal T.U. solo nel caso in cui sia riconducibile a quel rischio specifico, particolare, per cui sorge l'onere assicurativo.

Questa impostazione, figlia dell'originaria logica assicurativa-bismarkiana appare, però, ormai superata dal nostro ordinamento<sup>19</sup>. Ora, il presupposto della garanzia previdenziale non può più essere ricercato nella sussistenza del rischio, ma nella pretesa di garantire ai lavoratori i «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria», ai sensi dell'art. 38 Cost.<sup>20</sup>. Ed allora, sembra più in linea con il dettato

<sup>19</sup> Per G. CORSALINI, *Estensione della tutela INAIL. Questioni controverse*, in *Resp. civ. prev.*, 2016, 4, 1388, il limite fondamentale del "sistema INAIL" risiede nel fatto che continua ad essere connotato dalla selettività della tutela, cioè ad essere ancora troppo condizionato dalla logica assicurativa privatistica fondata sul concetto di rischio professionale predeterminato. In particolare, tra le contraddizioni del sistema di tutela, c'è il costante richiamo alla teoria del rischio professionale ai fini dell'indennizzo, non solo per gli infortuni, ma anche per le malattie professionali. Anche S. GIUBBONI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, in *Diritto on-line*, Trecani, 2014, sottolinea come, nell'evoluzione normativa in materia di tutela indennitaria, il T.U. 1124 del 1965, non si sia spinto oltre la razionalizzazione e la riorganizzazione della normativa esistente, non tenendo ben in conto che ormai da qualche lustro era stata emanata la Carta costituzionale.

<sup>20</sup> M. PERSIANI, *La tutela del rischio professionale nel quadro della previdenza sociale*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1986, I, 320 ss. e più di recente in M. PERSIANI, M. D'ONGHIA, *Fondamenti di diritto della previdenza sociale*, cit., spec. 135 si legge che «tutte le limitazioni all'estensione di quella tutela, disposte in funzione della pericolosità di certi lavori, e tutti gli aspetti della disciplina legislativa che ancora rispecchiamo l'originaria funzione di assicurazione della responsabilità civile dei datori di lavoro, costituiscono palesi incongruenze rispetto alla funzione che ormai è propria anche di questa forma di tutela previdenziale, della quale si auspica, pertanto, un profondo riordinamento. Con riguardo alle limitazioni di cui ora abbiamo detto, la Corte costituzionale (sent. nn. 221/1986 e 100/1991), in linea con un radicato orientamento della Corte di Cassazione (sent. n. 7234/1986), ha affermato l'esistenza di una presunzione iuris et de iure della pericolosità del lavoro, presunzione destinata ad operare anche in assenza di un rischio effettivo e concreto, onde le limitazioni che inerivano all'attività o alla pericolosità del lavoro sono ormai cadute. [...] La tutela previdenziale, per gli in-



costituzionale l'orientamento che tende ad applicare la tutela previdenziale ad ogni lesione dell'integrità psico-fisica causata, anche solo in senso lato, dallo svolgimento dell'attività lavorativa anziché riservarla alle sole lesioni che siano diretta conseguenza del rischio protetto. Del resto, la nozione di rischio professionale, pur mantenendo la propria funzione delimitatrice dell'ambito di operatività del sistema previdenziale, si è nel tempo evoluta ed ampliata<sup>21</sup>. La giurisprudenza ha, via via, riconosciuto alla seconda parte dell'art. 1, comma 1, del T.U., la capacità di ricomprendere non solo il rischio *diretto* derivante dalla singola lavorazione, ma anche il cosiddetto rischio ambientale<sup>22</sup> e il rischio specifico improprio<sup>23</sup>, con l'unica esclusione del rischio generico<sup>24</sup>. Nello stesso senso opera il riconoscimento legislativo – oltre che

fortuni e le malattie professionali ha assunto, per questa via un'estensione assai maggiore di quella assegnatale tradizionalmente». V. anche C. Cost., 12 luglio 1985, n. 221 in *Riv. inf. mal. prof.*, 1986, 2, 8 e C. Cost., 2 marzo 1991, n. 100, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1991, 2, 9 ss. che sottolinea l'avvenuto distacco dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dal concetto statistico-assicurativo di rischio al quale era originariamente legata, avvenuto a seguito della sentenza C. Cost., n. 179/1988. L'oggetto della tutela dell'art. 38 – precisa la Consulta – non è il rischio di infortunio o di malattia professionale, bensì questi stessi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro dei soggetti coinvolti e collegati da un nesso causale ad un'attività tipicamente considerata dalla legge come meritevole di tutela.

<sup>21</sup> Sul mutamento del concetto di rischio professionale v. G. Pistore, § 5.

<sup>22</sup> Tra le più rilevanti Cass. S.U., 14 aprile 1994, n. 3476; Cass., 10 febbraio 2011, n. 3227, in *Riv. it. dir. lav.*, 2012, 2, 205 con nota di M. CUNATI, *Fumo passivo e rendita INAIL: il punto della Cassazione*. In quel caso a nulla valevano i tentativi dell'Istituto previdenziale di escludere l'indennizzabilità dalla patologia sul rilievo che il fumo non derivasse da attività lavorative, bensì dalla condotta (attiva) dei lavoratori e (passiva) del datore di lavoro. Tra le più risalenti, a dare il via al riconoscimento del "rischio ambientale" in materia di sordità da rumori, v. Cass., 26 ottobre 1962, n. 3288, in *Riv. it. prev. soc.*, 779, con nota di R. BLASI, *Sordità da rumori: dalla lavorazione tabellata al rischio di ambiente*; Cass., 4 luglio 1979, n. 3792, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1979, 2, 172; Cass. 19 agosto 1982, n. 4668, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1983, 2, 36; Cass. 21 novembre 1984, n. 5972, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1985, 2, 46.

<sup>23</sup> Sulla definizione di rischio specifico improprio Cass., 3 marzo 1979, n. 1349 e Cass., 17 giugno 1982, n. 3708. Più recentemente Cass., 17 agosto 2018, n. 20774, in *Dir. rel. ind.*, 2019, 1, 2, 309, con nota di L. DE ANGELIS, *Malattia derivante da vessazioni sul lavoro ed indennizzabilità da parte dell'INAIL*.

<sup>24</sup> Cass., 25 agosto 2005, n. 17334. Per approfondimenti, G. SACCONI, *La prova del nesso di causalità nelle malattie multifattoriali: l'importanza del criterio epidemiolo-*

giurisprudenziale – della tutela dell'infortunio *in itinere*, ove l'evento protetto è del tutto slegato ed indipendente rispetto al rischio assicurato<sup>25</sup>.

Oltretutto, non può negarsi che almeno da un punto di vista terminologico, a seguito dell'intervento della Consulta, si è assistito ad un "ritocco" della nozione di malattia professionale. Se nell'art. 3, comma 1 ci si riferisce alle patologie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate, nell'estendere la tutela alle patologie non tabellate il riferimento è alla più ampia nozione di malattie «causate del lavoro ovvero ad esso correlate»<sup>26</sup>.

Tuttavia, prima il Tar Lazio, con la sentenza del 4 luglio 2005, n. 5454<sup>27</sup> e poi, in conferma, il Consiglio di Stato con la sentenza 17 marzo 2009, n. 1576<sup>28</sup>, hanno bocciato l'iniziativa dell'INAIL ed annullato la circolare in parola. In specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sostanziale modifica delle patologie ascrivibili alle malattie professionali, nel senso dell'estensione del rischio assicurato, prodotta dal rife-

gico, in *Riv. giur. lav.*, 2005, 1, 206 ss.

<sup>25</sup> G. CORSALINI, *Il mobbing: tutela giuridica e protezione previdenziale*, in *Dir. giust.*, 2004, 33, 89 ss., spec. 92. Con riferimento alla fattispecie dell'infortunio *in itinere* v. ID., *Gli infortuni in itinere. Estensione della tutela e risarcimento del danno*, Ipsosa, Milano, 2009; ID., *Le malattie professionali in itinere*, in *Resp. civ. prev.*, 2014, 2, 529 ss.

<sup>26</sup> L'art. 10, comma 5 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 prevede l'istituzione, presso la banca dati INAIL, del registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate.

<sup>27</sup> L'economicità del presente contributo non consente di entrare nel merito della decisione del TAR Lazio, né di proporre osservazioni alla stessa. Per approfondimenti v. soprattutto S. GIUBBONI, *L'INAIL e il «mobbing»* in *Riv. dir. sic. soc.*, 2005, 561 ss.; G. LUDOVICO, *L'INAIL e il mobbing: per il Consiglio di Stato la parola spetta al legislatore*, cit.

<sup>28</sup> C. Stato, 17 marzo 2009, n. 1576, in *Foro it.*, 2009, 3, 433 ss. con nota di S. GIUBBONI, *L'INAIL, il «mobbing» e il Consiglio di Stato*, cit.; in *Riv. it. dir. lav.*, 2009, 2, 1025 ss. con nota di G. LUDOVICO, *L'INAIL e il mobbing: per il Consiglio di Stato la parola spetta al legislatore*, cit. La stessa sentenza ha annullato il d.m. 27 aprile 2004 – già sostituito dal d.m. 14 gennaio 2008 – relativo all'individuazione delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui, approvando la lista II, contenente le "malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità", vi ha inserito il gruppo 7 concernente "malattie psicosomatiche da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro".

rimento del requisito eziologico all'organizzazione aziendale delle attività lavorative, necessiti dell'intervento del legislatore che provveda a riformulare – in senso ampliativo – l'art. 1 del T.U. Ad avviso del giudice amministrativo la circolare avrebbe illegittimamente esteso la tutela nei confronti di patologie oggettivamente incompatibili con la causalità pretesa dall'art. 3 del T.U. poiché, anche a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale il criterio del rischio deve intendersi pur sempre connesso «ad un segmento del ciclo produttivo e non anche ad una fase dell'iniziativa imprenditoriale che costituisce il presupposto immanente e generale dell'intera attività produttiva, qual è l'organizzazione del lavoro».

Ciononostante, come vedremo, non può ritenersi che l'impostazione adottata dall'INAIL fosse inadeguata: la giurisprudenza di legittimità sembra andare in direzione diversa rispetto a quella assunta dalla giurisprudenza amministrativa. Basti pensare al ben noto percorso che la giurisprudenza ha intrapreso in materia di indennizzabilità di patologie derivanti dall'esposizione a fumo passivo, o alle più recenti decisioni in materia di patologie determinate dell'utilizzo di dispositivi cellulari<sup>29</sup>.

### 3. L'evoluzione giurisprudenziale alla luce dei nuovi fattori di rischio

Come è stato sin qui ampiamente descritto<sup>30</sup>, l'impianto assicurativo predisposto dal legislatore contro le malattie professionali identifica il suo centro nevralgico nel nesso di causalità esistente tra la patologia sofferta dal lavoratore e l'attività lavorativa resa da quest'ultimo. Infatti, è proprio nel rapporto tra l'evento dannoso e la prestazione (*morbigena*) resa dal soggetto che si identifica la linea di demarcazione tra la malattia c.d. comune e quella professionale.

La malattia professionale rappresenta il *fil rouge* che guiderà l'analisi delle pronunce reperibili nei repertori della giurisprudenza, utili a fornire esempi interpretativi per ricostruire il nesso di causalità esistente tra alcune delle patologie non tabellate che trovano la propria

<sup>29</sup> Per gli sviluppi giurisprudenziali sul tema v. M. C. Degoli, § 3.

<sup>30</sup> Si vedano le considerazioni sviluppate *supra* A. Ingrao, § 1; C. Paolini, § 2.

genesi nella prestazione lavorativa. Senza pretesa di esaustività, l'approfondimento giurisprudenziale di seguito proposto, si concentrerà sull'accertamento del nesso causale tra una tecnopatia non tabellata e l'esposizione del lavoratore (i) al fumo passivo<sup>31</sup> e (ii) a campi elettromagnetici prodotti da telefoni cellulari<sup>32</sup>. Infine, l'esame delle pronunce giurisprudenziali si soffermerà sulla recente sentenza del 17 agosto 2018, n. 20774, con la quale la Corte di Cassazione dando «continuità al proprio orientamento»<sup>33</sup> riconosce l'esistenza del nesso di causalità tra la l'occasione di lavoro e le (iii) «lesioni provocate dalle vessazioni subite sul luogo di lavoro, altrimenti note con il termine di *mobbing*, e (le) malattie psichiche derivanti da stress, inteso come generico disadattamento al lavoro o come reazione patologica alla fatica e alla insoddisfazione che possono scaturire dalla dimensione lavorativa»<sup>34</sup>.

Con riferimento al primo tema oggetto dell'analisi giurisprudenziale – asserita malattia di origine professionale derivante da esposizione al fumo passivo subito dal lavoratore – la Corte di legittimità, con la pronuncia del 10 febbraio 2011, n. 3227, ha confermato il proprio precedente orientamento ribadendo che «nel caso di malattia professionale non tabellata, come del resto per la malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. A tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato

<sup>31</sup> Cass., 10 febbraio 2011, n. 3227; T. Messina, 2 febbraio 2011, n. 283, in *Giur. merito*, 2012, 4, 839, nota di R. RIVERSO, *Fumo passivo, malattia professionale e responsabilità datoriale. Questioni processuali e sostanziali*.

<sup>32</sup> Corte App. Torino, 13 gennaio 2020, n. 904; T. Ivrea, 30 marzo 2017, n. 96; T. Firenze, 24 giugno 2017, n. 391; T. Milano, 31 luglio 2018, n. 958; T. Cremona, 10 aprile 2015, n. 39; T. amministrativo di Cergy-Pontois (FR), 17 gennaio 2019, n. 1608265; Cass., 11 luglio 2019, n. 18701; T. Verona 7 giugno 2017, n. 293; T. Monza, 13 marzo 2019, n. 56; Cass., 12 ottobre 2012, n. 17438, in *Resp. civ. prev.*, 2013, 4, 1169 ss., con nota di B. BANORRI, *Danni da uso del cellulare e (ir)responsabilità del produttore?*

<sup>33</sup> L. DE ANGELIS, *Malattia derivante da vessazioni sul lavoro ed indennizzabilità da parte dell'INAIL*, cit.

<sup>34</sup> G. LUDOVICO, *Mobbing, stress e malattia professionale: l'assicurazione INAIL dinanzi ai «nuovi» rischi da lavoro*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2006, 2, 380.

di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni utile iniziativa *ex officio*, diretta ad acquisire ulteriori elementi (...) in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta, con elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extra lavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia»<sup>35</sup>. La pronuncia – che ha confermato quanto era già stato deciso della Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 556 del 2009 – riguardava un dipendente del comune di Linguaglossa che, per oltre trent'anni aveva prestato servizio, per circa cinque ore al giorno, in un locale non areato e aperto al pubblico, insieme ad altro collega fumatore. La Corte di legittimità, confermando la decisione della Corte territoriale, ha rigettato il ricorso dell'INAIL presentato avverso la condanna «al pagamento della rendita riproporzionata in considerazione di una precedente rendita per infortunio al 23%, nella misura complessiva del 47% a decorrere dal mese del settembre 1999».

In altre parole, la decisione dei Giudici d'Appello di estendere la protezione assicurativa – riconoscendo al lavoratore la prestazione previdenziale – è stata assunta sul presupposto che la tutela obbligatoria del dipendente contro le malattie professionali nell'industria, sorge anche nei confronti di quelle malattie che non sono causate dalla pericolosità in sé e per sé della prestazione, il c.d. rischio specifico della lavorazione, ma da un rischio connesso all'esecuzione del lavoro, il c.d. rischio specifico improprio ed al rischio ambientale<sup>36</sup>. Nel caso di spe-

<sup>35</sup> Cfr. *ex multis*, Cass., 11 giugno 2004, n. 11128; Cass., 4 giugno 2003, n. 8884; Cass., 13 aprile 2002, n. 5352.

<sup>36</sup> R. RIVERSO, *Fumo passivo, malattia professionale e responsabilità datoriale. Questioni processuali e sostanziali*, cit. L'A. sottolinea l'importanza della pronuncia della Corte di Cassazione (n. 3227/2011) poiché si pone in contrasto con la diversa linea interpretativa seguita dal Consiglio di Stato assunta nella sentenza n. 1576/2009, secondo cui «anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988 sono tutelabili soltanto le patologie (ancorché tabellate) causate dal rischio specifico di una delle lavorazioni indicate nell'art. 1 d.P.R. n. 1124 del 1965», 854. Con riferimento al

cie, l'opzione ermeneutica adottata dalla Corte territoriale, seppur in contrasto con la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, sez. IV n. 1576 del 2009, ha permesso di attribuire alla broncopatia la natura di malattia professionale, sulla base della stretta correlazione tra l'esposizione al fumo passivo e i sintomi respiratori cronici propri della patologia riscontrata.

La seconda tematica oggetto dell'analisi giurisprudenziale si riferisce alla possibile insorgenza di una tecnopatia non tabellata e ad eziologia multifattoriale, dovuta all'esposizione (*prolungata*) a campi elettromagnetici prodotti da telefoni cellulari. La recentissima pronuncia della Corte di Appello di Torino del 13 gennaio 2020, n. 904, ponendosi in linea di continuità con i precedenti conformi, ha riconosciuto l'esistenza del nesso causale tra l'esposizione a campi elettromagnetici prodotti da telefoni cellulari e l'insorgenza di un neurinoma del nervo acustico, qualificandolo nei termini giuridici di cui sopra, ribadendo la condanna «dell'INAIL a corrispondere al lavoratore la relativa rendita previdenziale per malattia professionale». Tuttavia, come è stato osservato dalla dottrina, anche la sentenza della Corte territoriale non si è posta nella posizione, «che compete alle sole scienze naturali e mediche, di sancire una connessione certa e assoluta (c.d. certezza deterministica) tra uso del telefono cellulare e insorgenza di un tumore»<sup>37</sup>, ma si è limitata a valutare in termini di ragionevole certezza, ossia in pre-

«rischio specifico improprio», *ex multis*, Cass., 7 luglio 2016, n. 13882, in *Guida dir.*, 2016, 43, 64; Cass., 13 aprile 2016, n. 7313, in *Dir. rel. ind.*, 2017, 1, II, 203, con nota di M. SACCAGGI; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27829; Cass., 5 maggio 2006, n. 10317, in *Foro it.*, 2006, 9, I, 2323; Cass., 4 agosto 2005, n. 16417, in *Riv. giur. lav.*, 2006, 3, II, 540, nota di M. SACCONI; Cass., 21 aprile 2004, n. 7633; Cass., 15 gennaio 1990; Cass., 17 dicembre 1998, n. 12652; Cass., 4 agosto 2000, n. 10298; Cass., 8 marzo 2001, n. 3363, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2001, 804; Cass., 13 luglio 2001, n. 9556, in *Dir. prat. lav.*, 2002, 364; Cass., 11 febbraio 2002, n. 1944; Cass., 13 maggio 2002, n. 6894; Cass., 22 aprile 2002, n. 5841; Cass., 13 aprile 2002, n. 5354.

<sup>37</sup> M. TIRABOSCHI, *Esposizione a campi elettromagnetici prodotti da telefoni cellulari, malattia professionale a eziologia multifattoriale, tutele del lavoro*, in *Dir. rel. ind.*, 2020, 2, II, 5. L'A., conduce un'interessante analisi delle problematiche giuridiche relative alla scelta del consulente tecnico d'ufficio in un contesto medico-specialistico nel quale si alternano tra loro variegata e controverse opinioni e ricerche scientifiche sul tema.

senza di un rilevante grado di probabilità, la prova della causa di lavoro, il cui onere grava sul lavoratore.

Se in passato, «una storica campagna pubblicitaria, di un altrettanto storico gestore telefonico, divertiva e faceva sorridere con lo slogan «Una telefonata ti allunga la vita»<sup>38</sup>, oggi, la situazione si presenta sotto una luce diversa. La giurisprudenza ha riconosciuto il nesso causale tra l'utilizzo del telefono cellulare per periodi di tempo molto prolungati ed il sorgere di una malattia professionale. Il repertorio giurisprudenziale, come è stato sottolineato dalla dottrina, presenta decisioni aventi ad oggetto «figure professionali particolari (dirigente, coordinatore di gruppi di lavoro, addetto alle vendite in una società di import-export), in dinamiche lavorative del tutto peculiari, se non eccezionali, perché caratterizzate da un utilizzo del telefono cellulare pacificamente ritenuto «abnorme» e per un lungo arco temporale, in una epoca in cui la telefonia mobile era ancora in fase embrionale e la potenza adattativa delle antenne (...) risultava elevata, e ancora non esistevano accorgimenti e strumenti (come cuffiette o auricolari) che consentissero di evitare il contatto diretto del telefono cellulare con l'orecchio e il viso»<sup>39</sup>.

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, trattandosi di malattie professionali non tabellate, la ricostruzione sistematica della prova della causa di lavoro gravante sul dipendente deve essere valutata in termini di ragionevole certezza. In altre parole, in linea con i precedenti orientamenti, la natura professionale della malattia può essere accertata anche sulla base delle conclusioni «probabilistiche»<sup>40</sup> del consulente tecnico in tema di nesso causale. Inoltre, con riferimento all'attendibilità agli studi scientifici realizzati per fornire supporto tecnico al giudizio, la Suprema Corte si è espressa sottolineando la maggiore attendibilità di ricerche realizzate da autori che si trovano in una posizione di indipendenza, rispetto a quelle realizzate

<sup>38</sup> B. BANORRI, *Danni da uso del cellulare e (ir)responsabilità del produttore?*, cit.

<sup>39</sup> M. TIRABOSCHI, *Esposizione a campi elettromagnetici prodotti da telefoni cellulari, malattia professionale a eziologia multifattoriale, tutele del lavoro*, cit., 6.

<sup>40</sup> Cfr. Cass., 10 febbraio 2011, n. 3227; Cass., 11 giugno 2004, n. 11128; Cass., 4 giugno 2003, n. 8884; Cass., 13 aprile 2002, n. 5352.

da coloro che hanno ricevuto direttamente, o indirettamente, finanziamenti da soggetti interessati dagli esiti della ricerca<sup>41</sup>.

Infine, il terzo tema di indagine ha ad oggetto il sorgere di una malattia professionale dovuta da vessazioni sul lavoro. Con la sentenza del 17 agosto 2018, n. 20774, la Corte di Cassazione ha ritenuto che nell'ambito del d.P.R. n. 1124 del 1965 «sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione; dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (...). Pertanto, ed in conclusione, ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all'INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto in nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia»<sup>42</sup>. Nel suo ragionamento, il giudice di legittimità ha ripercorso, uno ad uno, i precedenti orientamenti che hanno segnato «l'evoluzione interpretativa»<sup>43</sup> in tema di fumo passivo, infortunio *in itinere*, rischio ambientale, nonché il potenziamento del raggio di azione dell'assicurazione contro le malattie professionali prodotto dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988.

Secondo quanto riferito dalla Suprema Corte, il fondamento della tutela assicurativa sancito dall'articolo 38 della Costituzione «deve essere ricercato, non tanto nella nozione di rischio assicurato o di traslazione del rischio, ma nella protezione del bisogno a favore del lavoratore, considerato in quanto persona». Infatti, seguendo l'interpretazione fornita dal giudice di legittimità, la tutela costituzionale garantita dalla norma «non ha per oggetto l'eventualità che l'infortunio si

<sup>41</sup> Cass., 12 ottobre 2012, n. 17438. Inoltre, la Corte d'Appello di Torino nella sua recente pronuncia ha affermato la possibilità, per il giudice, di «escludere che possano assumere rilevanza ai fini del giudizio» tali studi scientifici perché posti in essere da autori che versano in posizione di conflitto di interessi.

<sup>42</sup> La decisione della Suprema Corte si pone in linea di continuità con la precedente pronuncia n. 5066/2018, in *Dir. giust.*, 2018, 6 marzo.

<sup>43</sup> L. DE ANGELIS, *Malattia derivante da vessazioni sul lavoro ed indennizzabilità da parte dell'INAIL*, cit., 309



verificati, ma l'infortunio in sé»<sup>44</sup>. L'evento generatore del bisogno tutelato è proprio quest'ultimo e non l'aleatorietà ad esso connesso in quanto incidente «sulla capacità di lavoro e collegat(o) da un nesso causale con attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela»<sup>45</sup>. L'opzione ermeneutica della Corte estende, quindi, la copertura assicurativa al di là dei rischi precisamente individuati nelle tabelle richiamate dal Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In conclusione, seppure condividendo l'estensione assicurativa venutasi a creare grazie all'incessante opera della giurisprudenza, quest'ultima non può sottrarsi, come già affermato da stimata dottrina<sup>46</sup>, ai principi fondamentali della tutela assicurativa e alle regole sottese alla sua impostazione sistematica. È indispensabile, quindi, che sia data prova del nesso eziologico esistente tra la patologia e la tecnopatia, non essendo possibile identificare quest'ultima esclusivamente in base a precedenti riferibili a situazione simili.

#### 4. Articolo 38 della Costituzione: la protezione dal bisogno

Sulla scorta della ricostruzione giurisprudenziale operata *supra*, § 3, l'applicabilità della disciplina dettata dal T.U. in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali sembra estendersi a profili originariamente non contemplati, sganciandosi, dunque, dalla tassatività del dato normativo. Tale orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988<sup>47</sup>, rinviene il fon-

<sup>44</sup> Cass., 17 agosto 2018, n. 20774.

<sup>45</sup> C. Cost., 2 marzo 1991, n. 100, in *Giur. cost.*, 1991, 1103.

<sup>46</sup> G. LUDOVICO, *Mobbing, stress e malattia professionale: l'assicurazione INAIL dinanzi ai «nuovi» rischi da lavoro*, cit.

<sup>47</sup> C. Cost., n. 179/1988 cit. La Corte ha deciso per l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del T.U. del 1965 in relazione all'art. 38 Cost. nella parte in cui non è previsto che «l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro». Per approfondimenti si rinvia al § 2.

damento della tutela del sistema delineato dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella liberazione del lavoratore dal bisogno generato dagli eventi di cui all'articolo 38 comma 2 della Costituzione, così affrancandolo da una logica assicurativa di tipo privatistico, di cui retaggio era ancora la centralità del principio del rischio professionale.

Difatti, nonostante la Costituzione fosse entrata in vigore già da più di un decennio, il Testo Unico del 1965 aveva mutuato la medesima filosofia che aveva animato il legislatore di fine Ottocento nella stesura della legge n. 80 del 1898<sup>48</sup>, ossia una «solidarietà limitata alle parti del rapporto individuale di lavoro»<sup>49</sup>. La legge da ultimo citata, infatti, aveva fatto proprio il principio del rischio professionale in virtù del quale il datore di lavoro è chiamato a sopportare i rischi che inevitabilmente incombono sui lavoratori – come, per l'appunto, quello dell'infortunio sul lavoro, il quale costituisce un «inevitabile accessorio dell'industria»<sup>50</sup> – poiché è lui a trarre vantaggio dalle attività che questi ultimi svolgono<sup>51</sup>. Era in forza di questa logica di trasferimento del rischio che trovava giustificazione una limitazione dell'ambito soggettivo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai soli lavoratori subordinati addetti allo svolgimento di attività industriali ritenute particolarmente pericolose<sup>52</sup>. Tuttavia, quale corollario della medesima logica, allo stato di bisogno in cui si veniva a trovare ogni altro lavoratore non adibito allo svolgimento di quelle lavorazioni ritenute pericolose dalla legge in conseguenza di un infortunio non veniva dato alcun rilievo. Nel periodo corporativo, il delineato impianto posto a fondamento della tutela contro gli infortuni non venne scalfito,

<sup>48</sup> Legge 17 marzo 1898, n. 80.

<sup>49</sup> M. PERSIANI, *A cinquanta anni dal Testo Unico degli infortuni sul lavoro: profili costituzionali*, in *Arg. dir. lav.*, 2016, 2, 221.

<sup>50</sup> G. MIRALDI, *Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in *Enc. Dir.*, 1958, III.

<sup>51</sup> V. in questo senso M. PERSIANI, *A cinquanta anni dal Testo Unico degli infortuni sul lavoro: profili costituzionali*, cit., nella parte in cui riprende il pensiero espresso dal Barassi secondo cui “chi ricava il profitto da una cosa, da uno strumento del lavoro, deve sopportarne i rischi inerenti”.

<sup>52</sup> M. PERSIANI, *A cinquanta anni dal Testo Unico degli infortuni sul lavoro: profili costituzionali*, cit.

al contrario, divenne, *mutatis mutandis*, il perno anche delle tutele riconosciute ai lavoratori del settore industriale che avessero contratto una malattia «nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate [in apposita] tabella [...] ed in quanto tali lavorazioni [rientrassero] fra quelle previste nell'art. 1»<sup>53</sup>.

Dunque, l'istantanea del sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali restituiva un quadro caratterizzato dalla presenza di un complesso di norme non generalmente applicabili a tutti i lavoratori vittime di infortunio sul lavoro o che avessero contratto una malattia professionale poiché governato dal principio del rischio professionale. Principio che il legislatore sembra non aver messo in discussione neanche negli interventi successivi all'entrata in vigore della Costituzione finalizzati a modificare e integrare la normativa previdenziale<sup>54</sup>, ivi compreso, come già anticipato, il T.U.

In verità, la Costituzione basa il sistema della previdenza sociale su altri e diversi principi, ben lontani da quelli ispiratori delle assicurazioni sociali di stampo corporativo. Difatti, l'art. 38<sup>55</sup> della Costituzio-

<sup>53</sup> Art. 3 R.d. 17 agosto 1935, n. 1765, il quale recita «l'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella annessa al presente decreto, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata o completata con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per l'interno, sentiti i competenti organi corporativi. Per le malattie professionali, in quanto nel presente decreto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni».

<sup>54</sup> L'art. 30 della Legge 19 gennaio 1963, n. 15 sancisce espressamente che «*Nei limiti dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale vigente*, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme con le quali, anche per quanto attiene ai sistemi di finanziamento e di erogazione ed all'attività amministrativa finanziaria degli enti e degli istituti preposti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si stabiliscano modifiche, correzioni, ampliamenti, ed, ove occorra, soppressioni delle norme vigenti, riordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo. [...]» (Corsivo di scrive).

<sup>55</sup> L'art. 38 Cost. costituisce, unitamente agli artt. 4, 32, 36, 37 della Cost., il nocciolo duro dello Stato sociale. V. in questo senso L. VIOLINI, *Art. 38*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Utet, Torino, 2006.

ne, garantendo rispettivamente il diritto all'assistenza e alla previdenza, è espressione di quell'idea di sicurezza sociale, recepita dal legislatore costituente al momento della definizione dei diritti fondamentali (artt. 2 e 3 comma 2 della Costituzione), affermatasi nei Paesi occidentali dopo la Seconda Guerra Mondiale, che fissava nella liberazione dal bisogno l'impegno che ogni Stato avrebbe dovuto assumere e per il raggiungimento del quale sarebbe stato indispensabile che, all'uguaglianza formale di tutti i cittadini dinanzi alla legge, l'intera comunità organizzata nello Stato avrebbe dovuto garantire anche un'uguaglianza sostanziale e, quindi, le condizioni economiche e sociali che potessero consentire loro l'effettivo godimento dei diritti civili e politici<sup>56</sup>. Dunque, l'art. 38 della Cost., letto unitamente agli articoli 2 e 3 comma 2 Cost., diviene, ad un tempo, espressione dell'idea di sicurezza sociale e incarnazione del principio secondo il quale la tutela previdenziale è manifestazione della solidarietà dell'intera collettività organizzata nello Stato nei confronti della persona che viene a trovarsi in una situazione di bisogno. In particolare, al comma 2, l'art. 38 Cost. indica una serie di eventi – la cui elencazione si ritiene non tassativa e include gli infortuni e le malattie – al verificarsi dei quali i lavoratori hanno diritto a che gli siano «preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» in ragione della situazione di bisogno in cui verrebbero a trovarsi, con l'evidente conseguenza che anche la tutela previdenziale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali debba esprimere una solidarietà non più limitata alle parti del rapporto individuale di lavoro bensì una solidarietà che si realizza tra chi lavora e chi, non avendo potuto o non potendo più lavorare, si viene a trovare in uno stato di bisogno; una solidarietà che lo Stato, sia pur mediante gli enti previdenziali, è chiamato ad attuare<sup>57</sup>. A ciò è da aggiungere che una lettura combinata dell'articolo *de quo* con l'art. 35 Cost. consente di estendere la tutela previdenziale a tutte le categorie di lavoratori, superando, quindi, l'originario e limitato riferimento ai soli lavoratori subordinati.

Che il legislatore costituente abbia voluto prendere le distanze da un'impostazione della tutela previdenziale di stampo assicurativo, re-

<sup>56</sup> M. PERSIANI, voce *Diritto della sicurezza sociale*, in *Enc. dir.*, 2011, 447 ss.

<sup>57</sup> M. PERSIANI, M. D'ONGHIA, *Fondamenti di diritto della previdenza sociale*, cit.

taggio del periodo corporativo, troverebbe conferma nelle scelte operate dall'Assemblea Costituente in sede di discussione del Progetto di Costituzione approvato dalla Commissione. In particolare, il testo dell'articolo 34 comma 2 (oggi art. 38 Cost.) del citato Progetto costituì oggetto di discussione e modifica da parte dell'Assemblea Costituente, nel senso che quest'ultima, accogliendo la proposta dell'Onorevole Laconi, decise di eliminare la locuzione «in ragione del lavoro che prestano» al fine di lasciare libero il legislatore futuro di intervenire sul sistema di previdenza sociale ricorrendo ai «criteri che gli [sarebbero apparsi] più adatti alla situazione e più efficaci» senza dover, quindi, necessariamente seguire quelli di assistenza mutualistica che informavano la materia previdenziale fino a quel momento<sup>58</sup>.

Sulla scorta di tale ricostruzione appare evidente che il fondamento della vigente disciplina antinfortunistica non possa più essere rinvenuto nel principio del rischio professionale, come tradizionalmente inteso, poiché non in linea con i principi solidaristici che permeano la Costituzione «nei quali ormai si radica, in via esclusiva, il riconoscimento del diritto (sociale) fondamentale del lavoratore alla tutela previdenziale (anche) per gli infortuni e le malattie (d'origine professionale)»<sup>59</sup>.

Ciononostante, il rischio professionale non perderebbe qualunque rilevanza, piuttosto assumerebbe la diversa accezione di possibilità che un evento si verifichi in occasione o a causa del lavoro prestato e, in quanto tale, idoneo a generare una situazione di bisogno per il lavoratore<sup>60</sup>. Come è stato affermato in dottrina<sup>61</sup>, tale «nozione» di rischio

<sup>58</sup> V. L. VIOLINI, *Art. 38*, cit.; Lavori preparatori, intervento di Laconi, seduta del 10 maggio 1947, in AC, II, 1579. Nel senso di non escludere qualunque rilevanza ai lavori preparatori, si è espresso M. PERSIANI, *A cinquanta anni dal Testo Unico degli infortuni sul lavoro: profili costituzionali*, cit., 376-377, il quale, pur ritenendo essere «fuorviante» il ricorso ai lavori preparatori per individuare l'*intentio legis* delle disposizioni di legge ordinarie e, come nel qual caso, costituzionali, afferma che non si possa escludere che gli stessi possano assumere una qualche rilevanza nell'interpretazione di interpretazioni di disposizioni come quelle costituzionali.

<sup>59</sup> S. GIUBBONI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, in *Dig. IV, disc. pubbl.*, 2000.

<sup>60</sup> In tal senso la dottrina parla di «nozione» di rischio professionale per distinguerla dal «principio» del rischio professionale originariamente posto a fondamento del sistema previdenziale.

<sup>61</sup> Cfr. S. GIUBBONI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, ult. cit.

professionale sarebbe «consustanziale alla tutela previdenziale (differenziata) per gli infortuni del prestatore, siccome oggetto di specifica previsione da parte dell'art. 38, comma 2, Cost.» e finirebbe, allo stesso tempo, per definire l'ambito di realizzazione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali e a giustificare una tutela differenziata per tali eventi di origine professionale. Quanto detto, in altre parole, circoscriverebbe l'ambito soggettivo di applicazione della tutela del T.U. del 1965 a tutti i lavoratori, essendo il rischio professionale inteso come rischio da lavoro<sup>62</sup>, e, al contempo, realizzerebbe quel valore, espresso in Costituzione, di una solidarietà estesa a tutta la collettività e non meramente limitata alle parti del rapporto individuale di lavoro.

In conclusione, il definitivo sorpasso del principio del rischio professionale ha messo in luce l'irragionevolezza dei limiti intrinseci dell'operatività della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali rigidamente ancorata alla pericolosità delle attività lavorative che caratterizza il d.P.R. n. 1124 del 1965. Il successivo approdo al principio della liberazione dal bisogno quale fondamento della tutela previdenziale imporrebbe un'estensione dello spettro degli eventi considerati meritevoli di tutela, tale da ricomprendere malattie professionali delle quali è possibile provare l'eziologia professionale, indipendentemente dalla loro ricomprensione nell'elenco di cui all'allegato 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e infortuni sul lavoro verificatisi in occasione di lavoro indipendentemente dalla pericolosità dell'attività lavorativa. Se in questo senso è importante l'apporto fornito dai giudici costituzionali e di legittimità e sono apprezzabili gli interventi normativi dalla *vis expansiva* registratisi nel corso degli anni, un intervento di riforma da parte del legislatore ordinario in materia sarebbe auspicabile<sup>63</sup>.

<sup>62</sup> M. PERSIANI, *A cinquanta anni dal Testo Unico degli infortuni sul lavoro: profili costituzionali*, cit.

<sup>63</sup> Circa le possibili linee di evoluzione del sistema si veda § 5.

### 5. Quali prospettive di riforma? Ampliamento del sistema di protezione e raffronto tra tutela INAIL e tutela INPS

Le aporie riscontrate inducono ad interrogarsi sulle possibili linee di evoluzione del sistema.

Prima tra tutte, la necessità di rivedere in senso estensivo l'attuale configurazione del Testo Unico. È stato rilevato come ormai risulti anacronistica una selettività della tutela basata sulla rilevanza del rischio professionale ovvero sulla "pericolosità" delle attività svolte, data l'impossibilità di ravvisare un'attività completamente esente dalla possibilità di infortunio<sup>64</sup>. Ciò quindi imporrebbe una revisione del Testo Unico in senso universalistico, dato che «il presupposto della garanzia previdenziale non sembra si possa più ricercare nella sussistenza del rischio, ma più esattamente nella necessità di garantire al lavoratore mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di infortunio o di malattia professionale, in armonia con il disposto di cui all'art. 38 Cost.<sup>65</sup>»

D'altro canto, è innegabile come lo stesso criterio di pericolosità della lavorazione, nella sua attuale applicazione restrittiva, sveli non poche contraddizioni, lasciando privi di protezione anche lavoratori che svolgano una lavorazione effettivamente pericolosa.

Emblematico è il caso del lavoro autonomo professionale, considerato dalla normativa in materia di sicurezza ma escluso dall'accesso alla tutela INAIL.

La possibile pericolosità della lavorazione viene infatti riconosciuta dal d. lgs. n. 81 del 2008, il quale ricomprende espressamente nel proprio campo di applicazione anche il lavoro autonomo (art. 3, comma 4), oggetto di molteplici previsioni. L'art. 21 dispone che questi lavoratori debbano utilizzare dispositivi idonei e possano beneficiare della sorveglianza sanitaria, nonché possano partecipare a corsi di formazione specifici incentrati sui rischi delle attività svolte. In determinati casi (articolo 26, comma 3-bis), inoltre, è previsto l'obbligo in capo al committente di redigere il documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze anche relativamente ai servizi di natura intellettuale.

<sup>64</sup> M. PERSIANI, *A cinquanta anni dal Testo Unico degli infortuni sul lavoro: profili costituzionali*, cit., 221 ss.

<sup>65</sup> G. CORSALINI, *Estensione della tutela INAIL – questioni controverse*, cit.

le. Ciononostante, la categoria viene completamente ignorata dall'apparato indennitario, per cui nell'area dell'autonomia sono tutelati solo «gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese» (art. 4, comma. 1, n. 3, T.U.) e i lavoratori parasubordinati (art. 5, d. lgs. n. 38 del 2000). E qui sorge un dubbio, cioè che l'esclusione sia determinata non dall'assenza del rischio, ma da un pregiudizio circa la sussistenza di una situazione di bisogno indennizzabile. Pregiudizio probabilmente dovuto ad un retaggio, di forte impronta civilistica, che sovrappone il professionista alla sua attività economica ravvedendovi, in quanto tale, un soggetto economicamente forte, mentre viene lasciato in secondo piano il suo essere persona meritevole di protezione a fronte degli eventi dannosi che occorrono durante la vita lavorativa<sup>66</sup>. Anche in questo caso, la discrasia tra riconoscimento del rischio professionale e assenza di protezione previdenziale dovrebbe essere oggetto di intervento legislativo<sup>67</sup>.

Tanto detto, occorre ricordare che lo stato di bisogno generato dall'invalidità è tutelato non solo nel quadro delle prestazioni INAIL, ma anche di quelle INPS, in particolare dall'assegno ordinario di invalidità e dalla pensione di inabilità. Resta quindi da chiedersi quale sia il rapporto tra le stesse e se siano possibili degli strumenti di raccordo.

Entrambi i sistemi di protezione hanno in comune, quale presupposto, la sussistenza di un evento dannoso che cagioni una menomazione. Questo presupposto tuttavia assurge anche a elemento discrezionale tra i diversi regimi.

Negli infortuni sul lavoro e nelle malattie professionali la causa del

<sup>66</sup> Si pensi, per quanto concerne la disciplina civilistica e commerciale, alla generale equiparazione tra professionisti e imprese: nel Codice del consumo (d. lgs. n. 206 del 2005), ad esempio, è professionista “contraente forte” «la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale» (art. 3, comma 1, lett. c). Tale equiparazione è predicata anche in sede comunitaria: v. la raccomandazione della Commissione 2003/361/CE. Solo di recente, con la legge n. 81 del 2017, sono state riconosciute al professionista delle tutele civilistiche in quanto contraente debole (ad esempio per quanto concerne i ritardi nei pagamenti e il diritto al risarcimento del danno nel caso di condotte abusive del committente e di clausole sperequate a favore di quest'ultimo).

<sup>67</sup> Sia consentito rinviare sul punto a G. PISTORE, *Professioni non organizzate in ordini e collegi: quale “Statuto previdenziale”?*, in *Dir. rel. ind.*, 4, 2019, 1097 ss.



danno – o meglio, il suo essere connessa al lavoro - è elemento costitutivo della tutela, e viene sottoposta ad uno stringente giudizio circa il nesso eziologico o l'occasionalità.

Ciò invece non accade nella tutela INPS, in cui conta unicamente la gravità della menomazione<sup>68</sup>, tant'è che l'accesso alle relative prestazioni assume carattere succedaneo e sussidiario rispetto a quelle INAIL.

Altro elemento di diversità è il criterio di liquidazione delle prestazioni. Nel sistema INAIL si prescinde da requisiti assicurativi e contributivi e la prestazione viene parametrata all'entità della lesione e alla retribuzione. In quello INPS invece sono richiesti cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva e il trattamento – sia pure con dei correttivi per la pensione di inabilità – viene calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'inabilità, la vecchiaia ed i superstiti (art. 1, comma 3 e art. 2, comma 3, l. n. 222 del 1984).

Le due tipologie di prestazioni sono quindi distinte per natura ed alimentate da diverse contribuzioni.

Nel regime INAIL la persona viene tutelata perché l'evento è avvenuto *a causa* dell'essere lavoratore. Invece nelle prestazioni INPS l'essere lavoratore è – insieme al requisito sanitario – l'elemento che, a fronte di un evento dannoso comune, giustifica l'intervento di un beneficio previdenziale e non assistenziale. Non è un caso che il “quanto” si è lavorato funga da parametro dell'indennità economica, riflettendo il principio di meritevolezza stabilito dall'art. 38, comma 2, Cost.

Questo non toglie che i presupposti possano coincidere: lo stesso evento dannoso potrebbe infatti essere fonte di infortunio o malattia professionale, e al contempo di inabilità indennizzabile dall'INPS. Sul punto tuttavia, in linea generale, la legge esclude un cumulo tra le prestazioni, disponendo che «le pensioni di inabilità, di reversibilità o

<sup>68</sup> Riepilogando a grandi linee i tratti salienti degli istituti, l'assegno d'inabilità viene erogato nel caso di riduzione della capacità di lavoro specifica a meno di 1/3 (art. 1, comma 1, l. n. 222 del 1984), la pensione d'inabilità invece nel caso di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 8, comma 1, l. n. 222 del 1984).

l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, (...) fino a concorrenza della rendita stessa» (art. 1, comma 43, l. n. 335 del 1995). In sostanza, il lavoratore potrà accedere alla sola quota di trattamento INPS eccedente la rendita INAIL.

La giurisprudenza ha però interpretato la nozione di «stesso evento invalidante» in senso restrittivo, ritenendo che sia necessaria una completa sovrapposibilità delle fattispecie. Di conseguenza, è possibile una duplicazione delle tutele nei casi di continenza, cioè quelli in cui la menomazione della capacità lavorativa che ha dato luogo al riconoscimento della prestazione INPS sia stata causata anche, ma non esclusivamente, dall'inabilità già indennizzata dall'INAIL.

Ad avviso delle pronunce citate, «se il legislatore avesse voluto ricomprendere nel previsto divieto anche le ipotesi di concorso di cause, avrebbe dovuto introdurre, per le prestazioni erogate dall'INPS, un meccanismo di riproporzionamento del complessivo quadro invalidante di volta in volta riscontrato agli apporti (in percentuale) delle singole infermità che lo hanno prodotto, così da fornire criteri certi per identificare la misura dell'incidenza obiettivamente assunta, in quella produzione, dell'evento indennizzato dall'INAIL (e poter, quindi, stabilire quanta parte della rendita infortunistica vada sottratta dall'ammontare del trattamento previdenziale INPS)<sup>69</sup>».

La posizione però lascia perplessi, tenuto conto del principio di *compensatio lucri cum damno* di cui art. 1223 c.c. e di quello indennitario desumibile dagli artt. 1882, 1904, 1905, 1908, comma 1, 1909, 1910, comma 3 c.c.<sup>70</sup>, che sorreggono anche la costruzione delle assicurazioni sociali. Infatti, benché lo scopo del sistema previdenziale sia

<sup>69</sup> Cass., 9 luglio 2003, n. 10810.

<sup>70</sup> Cioè il principio per cui «la prestazione assicurativa non può mai trasformarsi in una fonte di arricchimento per l'assicurato e determinare, in suo favore, una situazione economica più vantaggiosa di quella in cui egli verserebbe se l'evento dannoso non si fosse verificato»: v. Cass. S. U., 22 maggio 2018, n. 12565.

la liberazione dallo stato di bisogno, ciò non toglie che comunque residuino delle coordinate civilistiche nella modulazione dei relativi trattamenti. E anzi, a ben vedere, i richiamati canoni risarcitori altro non sono che espressione delle regole di buona fede e correttezza intessute nel principio solidaristico, espresso in generale dall'art. 2 Cost. e, specificamente per la materia previdenziale, dall'art. 38, comma 2 Cost.

A conferma le SS.UU., pur con riferimento alla diversa ipotesi del rapporto tra risarcimento del danneggiante e rendita INAIL nell'infortunio *in itinere*, hanno escluso la cumulabilità tra i benefici patrimoniali, benché gli stessi avessero titoli autonomi e fossero erogati da soggetti diversi<sup>71</sup>.

Anche nel caso di specie, la rendita corrisposta dall'INAIL soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita alla base dell'erogazione delle prestazioni INPS. Ciò induce a propendere per un'interpretazione restrittiva dell'art. 1, comma 43, l. n. 335 del 1995, che permetta la cumulabilità tra benefici INAIL e INPS solo per la differenza tra gli stessi.

Il passo ulteriore sarebbe un'unificazione del sistema risarcitorio, magari attraverso la configurazione di un flusso procedurale unificato, come già avviene per la valutazione delle malattie nei casi di dubbia competenza<sup>72</sup>.

#### 6. *Esiste (ancora) una distinzione tra infortunio e malattia?*

Al termine di questa breve ricostruzione storica e giurisprudenziale dell'istituto che ci occupa, ci si torna a chiedere se possa effettivamente ritenersi ormai superata, almeno da un punto di vista sostanziale, la distinzione tra infortunio e malattia professionale. E' indubbio, come sin qui rilevato, che l'ampliamento della tutela approntata dall'ordinamento in caso di infortunio e malattia in ambito lavorativo, generata dall'avvento della Costituzione e portata avanti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, abbia iniziato a far ragionare gli

<sup>71</sup> Cass. S. U., 22 maggio 2018, n. 12566.

<sup>72</sup> V. al riguardo l'INPS, Circolare 10 luglio 2009, n. 91 e la Convenzione stipulata tra l'INAIL e l'INPS in data 25 novembre 2008.

operatori accomunando i due istituti in ragione di tutti i loro elementi comuni, qui intesi in senso atecnico (il soggetto coinvolto è un lavoratore, l'evento generato è correlato ad un rapporto di lavoro, la tutela economica è approntata da un istituto pubblico).

Si è consci che, su un piano prettamente formalistico, la possibilità di superare detta distinzione, unificando in un solo evento protetto infortunio e malattia da lavoro, non sia percorribile, scontrandosi ciò con la definizione data dal legislatore per l'infortunio e elaborata dalla giurisprudenza per la malattia professionale.

Tralasciando per un momento il nesso causale a cui viene ricondotto il sorgere della tutela, occorre rilevare che i due istituti sono nettamente contrapposti rispetto alla modalità di generazione dell'evento protetto: causa violenta per l'infortunio, processo lento e protratto per la malattia professionale.

Altro elemento che non può essere privo di rilevanza è il dato letterale contenuto nell'art. 38, comma 2, Cost., dove infortunio e malattia (comune e professionale) rappresentano due distinti eventi protetti.

Tuttavia, lasciando la nostra analisi esclusivamente su di un piano sostanziale, più che possibile, ci si chiede se sia opportuno e necessario superare detta distinzione.

Come ben messo in evidenza nei paragrafi precedenti, l'opportunità (e volontà) di superare tale distinzione quando ci si riferisce alla protezione sociale da rischio professionale trova il suo fondamento nella lettura costituzionalmente orientata che la Cassazione da ultimo pone in essere nella sua più recente giurisprudenza<sup>73</sup> - l'idea cioè che la *ratio* del sistema di tutela per l'invalidità e l'inabilità da rischi professionali vada ricercata nella effettiva liberazione dal bisogno dell'individuo, superando così definitivamente la teoria e il principio del rischio professionale e la logica prettamente assicurativo-sociale originariamente utilizzata per rispondere in via legislativa alla problematica, nell'ottica di assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore.

A ben vedere, grazie all'intervento di dottrina e giurisprudenza si è assistito non tanto ad un superamento della distinzione tra infortunio e malattia, quanto piuttosto, ad un venir meno della distinzione (o anco-

<sup>73</sup> Cfr. *supra* §3.

ra meglio, ad una sovrapposizione) delle possibili tipologie di rischio che comportano l'attivazione della tutela previdenziale in caso di generazione di detti eventi, rendendo di fatto le situazioni oggetto di tutela più omogenee tra loro.

Se è vero che, come sancito dalla Corte Costituzionale nell'ottica di superamento del principio del rischio professionale, oggetto della tutela previdenziale contro gli infortuni non è la pericolosità dell'attività considerata, ma l'attività di lavoro in sé stessa<sup>74</sup>, vale a dire la "causa di lavoro", è altrettanto sostenibile che la Corte di Cassazione, abbia operato un'attività di vera e propria ridefinizione della nozione di rischio professionale, ora sì costituzionalmente orientata, attraverso la bipartizione del rischio in "proprio", quale rischio direttamente collegato, connesso o derivante dalle lavorazioni svolte dall'impresa e "improprio", come rischio collegato alla prestazione resa nel rapporto di lavoro, anche se non strettamente insita nell'atto materiale della stessa, entrambi unitariamente definibili con l'espressione "rischio di lavoro"<sup>75</sup>. Non a caso, nella sua recentissima ordinanza del 14 maggio 2020, n. 8948, ragionando in tema di *mobbing*, la Cassazione, nel solco dell'orientamento consolidato già in ultimo espresso nella sentenza n. 5066 del 5 marzo 2018, continua ad affermare che «ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all'INAIL, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia», posto che «nell'ambito del T.U. sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio di lavoro».

Rischio professionale improprio, quindi, identificabile con il rischio che, seppur privo di una specifica e diretta connotazione professionale, è comunque aggravato dall'adempimento degli obblighi lavorativi nel caso dell'infortunio *in itinere*, ma anche con il rischio relativo

<sup>74</sup> S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., 2014, 27.

<sup>75</sup> La giurisprudenza pare quindi aver scelto quello che parte della dottrina aveva indicato come il "secondo possibile riassetto" interpretativo scaturente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988, cfr. G.G. BALANDI, *Le malattie professionali: un quadro normativo in evoluzione*, cit.

all'ambiente di lavoro ed alla sua organizzazione nel caso, ad esempio della costrittività lavorativa o del *mobbing*, per la malattia professionale. L'intervento di nomofilachia posto in essere negli anni dalla Suprema Corte si pone quale chiaro obiettivo quello di adeguare i livelli di protezione sociale al mutare dei tempi, delle esigenze di vita ed ai cambiamenti nelle modalità di produzione e organizzazione del lavoro, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni.

A questo proposito, analizzando le tabelle allegate al T.U., ci si rende facilmente conto di come le stesse, risultato del retaggio della logica transattiva sottesa al principio del rischio professionale di cui alle origini della tutela, contengano un numero tutto sommato esiguo di patologie professionali ben definite, salvo poi prevedere spesso la voce "altre malattie" con valore di clausola generale, questo pur a fronte dei progressi diagnostici compiuti dalla scienza medica.

Questo elemento, unito ai recenti allargamenti degli spazi di tutela di origine giurisprudenziale, da un lato, e alla nota difficoltà, nella pratica, di trovare una sicura tutela nella fase di richiesta amministrativa avanzata all'ente assicurativo (fatto che possiamo dire di comune esperienza) anche in caso di malattia tabellata non espressamente indicata nell'elenco, dall'altro, ci porta, provocatoriamente, a ragionare sulla opportunità di mantenere un sistema, quale è quello tabellare, "figlio" di un patto che, almeno in prima battuta, avrebbe dovuto avere soprattutto dei vantaggi per il lavoratore, "parte debole del contratto" (vantaggi probatori, economici e nei tempi di erogazione della tutela), che però, ad oggi, non paiono più esservi o comunque possono dirsi notevolmente ridotti.

La frequenza con cui, una volta presentata la propria domanda, il lavoratore la vede rigettata dall'ente amministrativo, oppure accolta con l'erogazione di una tutela minore di quella attesa, pur essendo in possesso dei presupposti necessari per l'erogazione della stessa, in ragione della non perfetta aderenza o della non palese ed evidente corrispondenza della situazione di fatto alla fattispecie astratta, fanno dubitare, almeno in parte, del "privilegio" concesso al lavoratore dalla legge.

Come noto, il sistema tabellare, del tutto riformabile dal Legislatore (perché non direttamente riferibile al dettato costituzionale di cui

all'art. 38, comma 2, Cost.), si basa essenzialmente sull'individuazione, a priori, della pericolosità della lavorazione quale causa eziologica della malattia professionale che si genera dal rendere la propria prestazione lavorativa.

Orbene, il meccanismo che ha sinora mosso (molto lentamente) il sistema prevede un aggiornamento delle malattie tabellate senza una precisa frequenza: concretamente, salvo casi particolari (in questo senso l'emergenza Covid-19 sta rappresentando una positiva eccezione), ci vogliono anni perché venga accertato che una determinata patologia è effettiva conseguenza della pericolosità della lavorazione (o dell'ambiente di lavoro).

Nel frattempo, il lavoratore colpito dall'evento malattia che avrebbe dovuto generare di per sé l'attivazione della tutela previdenziale come previsto dalla Costituzione, resta privo non solo dei vantaggi legati al superamento degli oneri probatori, ma anche della stessa tutela INAIL, a meno che non decida di intraprendere una vertenza per il riconoscimento del suo stato di salute.

In passato, l'evoluzione delle modalità produttive, delle tipologie di lavori e delle lavorazioni poste in essere risultava piuttosto lenta, ma così non è ai nostri giorni: il sistema tabellare non è nei fatti in grado di adeguarsi rapidamente alla nuova realtà, tanto che ai soggetti bisognosi di tutela non resta frequentemente che cercare di provare il diritto alla tutela quale malattia non tabellata.

Pur consci del vantaggio rappresentato dal sistema tabellare, lo stesso può, però, apparire come una specie di "gara ad ostacoli" per chi, ritenendo di aver diritto alla tutela scopre di non averne perché, ad esempio, non riesce a dimostrare in modo documentale lo svolgimento della lavorazione indicata in tabella, ma anche per chi, affetto da patologie di lieve entità, e pertanto non indennizzabili, decide di non partecipare neppure alla competizione.

L'importanza di una tutela effettiva emerge con tutta la sua forza, tanto che se «si tiene conto di ciò che l'infortunio, come la malattia professionale, incidono, spesso in modo irreparabile, sulla stessa persona del lavoratore, e in parte la sua famiglia, una considerazione è inevitabile. Trattasi della considerazione che una

tutela che realizzi una funzione indennitaria opera esclusivamente come se fosse un'assicurazione e, cioè, interviene soltanto quando l'evento dannoso si è oramai verificato.

Solo per questo, quella tutela non garantisce l'attuazione dei valori costituzionali, fondamentali ed insopprimibili, come quelli che riguardano la persona umana»<sup>76</sup>.

Alla luce della rigidità che permea il sistema tabellare, solo in parte limato dall'introduzione del c.d. sistema misto, preso atto della velocità con cui le variabili poste a presupposto del sistema di erogazione della tutela si muovono, ci si chiede se non sarebbe più utile ripensare il tutto, partendo dal dare una definizione di infortunio e malattia professionale aderente ai risultati giurisprudenziali raggiunti, ponendo al centro della tutela non la pericolosità della lavorazione, ma tutte le dimensioni della persona che vengono incise dal lavoro inteso in senso ampio e onnicomprensivo, allargando la platea dei lavoratori destinatari in chiave effettivamente universalistica (così da dare completa attuazione al dettato costituzionale), slegando la contribuzione finanziaria dal fattore di pericolosità delle lavorazioni a favore di un meccanismo di finanziamento del sistema comunque in grado di assicurare l'equilibrio di bilancio alla luce dell'allargamento della platea di situazioni e soggetti tutelabili, elementi tutti che andrebbero a compensare la "perdita" subita dal lavoratore in ordine al meccanismo probatorio semplificato oggi esistente per una sola parte dei destinatari.

Stante la specialità della materia, inoltre, laddove si procedesse effettivamente ad una riforma del sistema, si osserva come, una volta abbandonata la visione costitutiva prettamente assicurativa, il legislatore avrebbe comunque il potere di ridisegnare il sistema, prevedendo se non un'inversione dell'onere probatorio, per lo meno un'attenuazione dello stesso, in ragione della posizione di asimmetria in cui il lavoratore si trova rispetto all'ente previdenziale, permettendo di giungere così ad un sistema più omogeneo e inclusivo delle possibili situazioni tutelabili e ovviare almeno in parte allo svantaggio dell'abolizione del sistema tabellare.

Infine, spostandoci per un secondo ad un livello macro sistemati-

<sup>76</sup> M. PERSIANI, *A cinquanta anni dal Testo Unico degli infortuni sul lavoro: profili costituzionali*, cit., 381.



co, come già rilevato da parte della dottrina, è palese che esista un iato oggettivo tra la disciplina ordinaria ed il dettato costituzionale<sup>77</sup>, ad esempio, dato dalla mancanza di una effettiva estensione universalistica della tutela a tutti i lavoratori e in grado di generare «un problema di disparità di tutela tra lavoratori destinatari dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e lavoratori esclusi dalla stessa tutela (a cui rimane solo l'area della responsabilità civile ordinaria e nei limiti di essa)»<sup>78</sup>.

La protezione sociale del lavoratore dai rischi professionali, come è noto, non si limita esclusivamente alla tutela indennitaria per il ristoro del pregiudizio subito, prevista dal T.U., di cui si è sin qui ragionato, la stessa, invero, presenta molte altre sfaccettature, che vanno dalla prevenzione rispetto ai rischi, alla cura dei lavoratori che si ammalano ed alla successiva riabilitazione<sup>79</sup>.

Si è già avuto modo di accennare come l'infortunio e la malattia professionale, ai sensi dell'art. 38, comma 2, Cost. rappresentino un «evento generatore di un bisogno socialmente rilevante, la cui rimozione è compito dello Stato garantire mediante organi e istituti dallo stesso predisposti o integrati»<sup>80</sup>: la piena attuazione del precetto costituzionale, pertanto, passa non solo attraverso la rimozione degli effetti, ma anche dalla prevenzione rispetto alla generazione dello stato di bisogno.

Un sistema indennitario costruito su di una nozione costituzionalmente orientata di infortunio e malattia, più ampia quindi di quella

<sup>77</sup> A. AVIO, *Gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile*, in *Lav. dir.*, 2014, 1, 148.

<sup>78</sup> R. RIVERSO, *Fondamento e limiti dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile*, in *Lav. giur.*, 2015, 1, 28.

<sup>79</sup> Sul punto, più ampiamente si veda M. CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, Giappichelli, Torino, 2020, 488 e ss. In questo senso, un esempio è rappresentato dall'«evoluzione subita dalla tutela di malattia, per lungo tempo anch'essa caratterizzata dalla funzione indennitaria in quanto interveniva soltanto a malattia già insorta e che, poi, è stata trasformata in tutela della salute, caratterizzata anche dalla prevenzione oltre che dalla cura», così M. PERSIANI, *A cinquanta anni dal Testo Unico degli infortuni sul lavoro: profili costituzionali*, cit., 382.

<sup>80</sup> S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., 23.

originariamente prevista dal T.U., probabilmente, sarebbe maggiormente in grado di adeguarsi rapidamente alla realtà e di generare risposte congrue rispetto agli altri aspetti in cui la tutela dai rischi professionali si estrinseca, contribuendo quindi a rendere la tutela approntata in caso di infortuni e malattia professionale costituzionalmente adeguata agli obiettivi che la stessa Costituzione si pone.

Oltre l'apparenza di immobilità, muovendo dalla prospettiva storica, il volume rivela le profonde trasformazioni subite dalla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, riflettendo sulle sue connessioni con i temi della responsabilità civile, dalla tutela della salute e delle nuove tecnologie.

Guido Canavesi è Professore ordinario di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, ove dirige la Scuola di specializzazione in Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza. Dal 2016 promuove gli annuali Seminari Previdenziali Maceratesi. È condirettore della rivista *Variazioni su temi di Diritto del lavoro* e autore di numerose pubblicazioni in diritto del lavoro e diritto della previdenza sociale.

Edoardo Ales è Professore ordinario di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli "Parthenope". È componente del comitato di direzione della *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale* e del *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*. È tra i Coordinatori della rivista *Diritti Lavori Mercati*. È componente del comitato scientifico ed Esperto nazionale per l'Italia dello European Centre of Expertise. È Esperto nazionale per l'Italia in materia di libera circolazione dei lavoratori nel Network MoveS.

euro 24,00

